## EMERGENZA COVID-19: PROVVEDIMENTI DI NATURA NAZIONALE

## RIEPILOGO PROVVEDIMENTI E PROROGHE SCADENZE AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

| Provvedimenti e proroghe | Nuova scadenza | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| **GESTIONE DEI RIFIUTI** | | |
| Comunicazione annuale rifiuti - **MUD** | 30 giugno | Art.113 del DL n18 17/03/2020 |
| Comunicazione annuale rifiuti speciali **semplificata -MUD** | 30 giugno | |
| Comunicazione annuale gestori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - **RAEE** | 30 giugno | |
| **Versamento** del diritto annuale **d'iscrizione all'albo nazionale** gestori ambientali | 30 giugno | |
| Comunicazione annuale **pile e accumulatori** (**Produttori**)<br>Trasmissione annuale dei dati relativi alla **raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori** portatili, industriali e per veicoli, di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), Dlgs 188/2008. | 30 giugno | |
| Presentazione al Centro di Coordinamento della **Relazione annuale impianti di incenerimento e di coincenerimento,** di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49 | 30 giugno | |
| **Iscrizione** all'**Albo Gestori rifiuti** (Atti in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020)[1] | 15 giugno | Art. 103 del DL n.18 del 17/03/2020 (Circolare Albo Gestori esplicativa 23 marzo 2020, n. 4) |
| **Servizio pubblico di raccolta: indicazioni generali** per il servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani indifferenziati e da raccolta differenziata in seguito alle problematicità nella gestione per effetto dell'emergenza Coronavirus, in aderenza anche con il Rapporto Istituto superiore di sanità 3/2020 **a tutela degli operatori del servizio**. | | Documento Consiglio Snpa 23 marzo 2020 |
| **Tassa/Tariffa rifiuti: Termine concesso ai Comuni** per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo (prima previsto per il 30 aprile). I Comuni possono approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 | 30 giugno | Articolo 107, Dl 17 marzo 2020, n. 18 |

[1] Con riferimento alle iscrizioni all'Albo la norma va riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal campo di applicazione:
- tutti i procedimenti, pur rientranti nella finestra temporale di cui sopra, ma già conclusi in modo definitivo;
- le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.
- Per i procedimenti riguardanti la variazione dell'iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.

Rimane fermo, tuttavia, il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell'attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all'apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni.

| Provvedimenti e proroghe | Nuova scadenza | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| **AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI** | | |
| **Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati**, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. | validità fino al 15 giugno 2020. | Articolo 103, Dl 17 marzo 2020, n. 18 |
| **Computo dei termini** ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di **procedimenti amministrativi** su istanza di parte o d'ufficio, che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo il 23 febbraio 2020: sono prorogati o differiti per il tempo corrispondente, senza tenere conto del tempo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (cioè il silenzio-assenso o il silenzio-rifiuto) previste dall'ordinamento. | Termini differiti nel tempo | |
| **COMUNICAZIONI ANNUALI ETS** | | |
| Per i gestori degli impianti che non possono continuare ad operare per gli effetti del D.P.C.M. 22 marzo 2020, il termine per adempiere all'obbligo di **comunicazione di cui all'art. 34, comma 2 del d.lgs. n. 30/2013**, è posticipato al 13 aprile 2020;<br>2) le stesse disposizioni si applicano anche a quei settori di attività nei cui confronti siano eventualmente estese le misure urgenti di sospensione dell'attività del D.P.C.M. 22 marzo 2020 successivamente alla pubblicazione della delibera stessa.<br>3) per i gestori di attività non sospese e per gli operatori aerei l'adempimento dell'obbligo della stessa comunicazione può avvenire mediante invio all'indirizzo mail: comunicazione@registroets.it, del modello per la comunicazione delle emissioni e della dichiarazione di verifica, mettendo in copia conoscenza il verificatore di parte terza che ha eseguito la verifica. Resta fermo l'obbligo di integrare tale comunicazione secondo le modalità ordinarie entro il termine del 13 aprile 2020. | 13 aprile 2020 | Deliberazione 44/2020 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE |
| **COMUNICAZIONI E CONTRIBUTI CONAI** | | |
| È possibile fin da subito beneficiare di una moratoria di 30 gg. sia sulla **presentazione delle dichiarazioni del contributo ambientale sia sui termini di pagamento delle fatture emesse** dal Conai, senza penalizzazioni e senza dover presentare autodenuncia<br>Pertanto la dichiarazione che doveva essere effettua entro il 20 marzo può essere effettuata entro il 20 aprile. Se invece la frequenza è trimestrale si avrà tempo fino al 20 maggio per presentare la dichiarazione del I trimestre 2020, avente solitamente scadenza 20 aprile. | Proroga di 30 giorni dalla scadenza | Risposta a quesito diretto |
| **SALUTE E SICUREZZA** | | |
| **Durc online** (Atti in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020) | Atti validi fino al 15 giugno | art 103 del DL n18 del 17/03/2020 (con Nota operativa INAIL n. 4250 del 26 marzo 2020) |
| Rinnovo periodico della conformità antincendio - procedimenti e controlli di cui al D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015 in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 | Entro il 15 Giugno 2020 | art 103 del DL n18 del 17/03/2020 (Circolare Ministeriale 23 marzo 2020, n. 4629) |

| Provvedimenti e proroghe | Nuova scadenza | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| **Sorveglianza sanitaria**. Comunicazione dati | Entro il 31 luglio | Circolare del Ministero della Salute n. 11056 del 31 marzo 2020 |
| Compilazione del modello **LAV_US** per la rilevazione prevista dell'art. 6 del D.M. 20/9/2011, con riferimento alle attività lavorative svolte nell'anno 2019 | Entro il 30 maggio | Nota Ministeriale 19 marzo 2020, n. 1160 |
| Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati **dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio**. | Fino al termine dello stato di emergenza | Articolo 16, comma 1, Dl 17 marzo 2020, n. 18 |
| La modalità di lavoro agile (cd. "**smart working**") **può essere applicata**, (per rischio sanitario da virus trasmissibili) dai datori di lavoro **a ogni rapporto di lavoro subordinato**, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro | Fino al termine dello stato di emergenza | Articolo 2, Dpcm 8 marzo 2020 |
| **Informare i lavoratori con appositi depliant su come comportarsi in caso di sintomi influenzali e sulla distanza di sicurezza.** L'adozione di mascherine e altri Dpi dovrà essere commisurata alla disponibilità in commercio dei prodotti. Le visite mediche preventive avranno la precedenza. | Fino al termine dello stato di emergenza | Protocollo Governo/Parti sociali 14 marzo 2020 |
| Si raccomanda agli operatori del settore dell'igiene ambientale di **adottare** i dispositivi individuali ordinari e in particolare le **mascherine** (filtranti facciali) Ffp2 o Ffp3 e i **guanti**. Le tute e gli altri indumenti da lavoro devono essere lavati a 60° e per la sanificazione dei mezzi bisognerà evitare aria compressa e acqua sotto pressione. | Fino al termine dello stato di emergenza | Rapporto Istituto superiore della Sanità 14 marzo 2020 n. 3 |
| Indicazioni per gli **operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico**: **la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro**, con la collaborazione del medico competente". | | Circolare MinSalute 3 febbraio 2020 n. 3190 |
| Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista) | Fino al termine dello stato di emergenza | Protocollo Governo/Parti sociali 14 marzo 2020 |
| **ADEMPIMENTI TRIBUTARI** | | |
| **Sospensione degli adempimenti tributari** diversi dai versamenti (e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale), che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.<br>La previsione si applica ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia. | Sospesi fino al 31 maggio | Articolo 62, Dl 17 marzo 2020, n. 18 |
| **PATENTI DI GUIDA** | | |
| **Patenti di guida** (in scadenza dal 31 gennaio 2020) | 31 agosto | |

| Provvedimenti e proroghe | Nuova scadenza | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Carte di qualificazioni del conducente e certificati di formazione professionale per **il trasporto di merci pericolose** (in scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020) | 30 giugno | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 24 marzo 2020, la Circolare n. 9487 |
| Certificati di **abilitazione professionale** (in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020) | 15 giugno | |
| **Permessi provvisori di guida** rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali | 30 giugno | |
| **Attestati rilasciati dalle commissioni mediche** locali ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai conducenti che hanno compiuto **sessantacinque anni**, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. (Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) | 15 giugno | |
| **Attestati rilasciati dalle commissioni mediche** locali ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai conducenti che hanno compiuto **sessanta anni**, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. (Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) | 15 giugno | |
| **Certificati medici** rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **per il conseguimento della patente di guida** (in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020) | 15 giugno | |
| Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE (in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020) | 15 giugno | |

## COSA POSSIAMO FARE PER VOI

I Ns tecnici sono disponibili a fornirvi tutte le informazioni utili e necessarie per l'adozione delle misure d'emergenza per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19, per redigere le comunicazioni necessarie da inviare agli enti di controllo e per informarvi sui provvedimenti e le proroghe di natura regionale delle vs regioni di appartenenza.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Brembate (BG) allo 035- 802107 oppure alla mail info@2a-group.it , i nostri tecnici saranno lieti di fornire tutte le risposte che cercate.

**Il Team 2A GROUP**